

N. R.G. 926/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Giudice monocratico, dott.ssa Alfonsina Manfredini,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 700 cpc promosso da

Ketty DEGL'INNOCENTI

nei confronti di

Ministero dell'Istruzione

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta in allegato ad esso,
rilevato che:

- la ricorrente, che aveva svolto negli anni dal 2011 al 2020 attività di docenza come supplente in scuole e/o Istituti statali, si duole della mancata valutazione del servizio prestato in forza dei vari contratti a tempo determinato stipulati negli anni suddetti;
- ella deduce il possesso di titoli idonei all'insegnamento nelle seguenti classi di concorso: A15 Discipline sanitarie; A31 Scienze degli alimenti; A48 scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado; A50 Scienze naturali, chimiche e biologiche, classi di concorso per cui invero i titoli risultano riconosciuti dal Ministero convenuto delle GPS di cui infra. Deduce inoltre di aver titolo anche di accesso valido anche per la classe di concorso ADSS Docente di Sostegno per la Scuola Secondaria avendo prestato tre annualità di servizio;
- ella rappresenta che i servizi svolti negli AASS dal 2011/2012 al 2019/2020 ai sensi dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 erano valutabili per l'acquisizione di uno specifico punteggio per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) istituite con decorrenza dall'AS 2020/2021 e che tuttavia essi non erano stati tenuti in alcun conto né valutati nelle graduatorie pubblicate dal Ministero;
- si duole del fatto che, al momento dell'inoltro della domanda di inserimento nelle GPS per la provincia di Lucca -domanda da effettuarsi nei termini e con le modalità specificate nel DD 858/2020 del 21.7.2020 e, in particolare in modalità telematica ex D.lgs 82/2005 attraverso l'applicazione "Istanze on.line (POLIS)"- erano risultante significative incongruenze tra quando inserito e quanto appariva dal sistema e ciò nonostante le plurime integrazioni da lei effettuate.
- evidenzia che le graduatorie provinciali per le supplenze su posto comune per personale docente di ogni ordine e grado erano state pubblicate con decreto prot. 1754/2 dell'1.9.2020, quelle per il sostegno con decreto prot. 1802 del 7.9.2020 e poi, con successivo decreto del 22.9.2020 prot. 1912, venivano ripubblicate le graduatorie su posto comune a seguito di verifiche, aggiornamenti e rettifiche
- la ricorrente documenta che nelle graduatorie le venivano attribuiti complessivamente i seguenti (errati) punteggi e le seguenti errate posizioni:

A15 Discipline sanitarie:	punteggio 23,00	posizione in graduatoria 137
A31 Scienze degli alimenti	punteggio 23,00	posizione in graduatoria 266



A48 scienze motorie...II grado..	punteggio 33,00	posizione in graduatoria 97
A49 scienze motorie.... I grado	punteggio 33,00	posizione in graduatoria 92
A50 Scienze naturali, chimiche...	punteggio 23,00	posizione in graduatoria 343
ADSS Docente di Sostegno ...	punteggio 12,00	posizione in graduatoria 174

-ritiene che tali punteggi e tali posizioni siano errati in quanto il sistema non le aveva riconosciuto i titoli di servizio, nonostante essi fossero stati inseriti in sede di presentazione della domanda

-rappresenta che, invano, aveva presentato istanza di rettifica in data 7.10.2020, che non era stata neppure presa in considerazione

-assume che ove il servizio prestato come docente a TD negli AASS dal 2011/2012 al 2019/2020 fosse stato correttamente valutato ella avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuti, per le varie classi di concorso, i seguenti punteggi

Classe di concorso A-49 punti 55 di cui 33 già riconosciuti e 22 per servizi resi,

Classe di concorso A-48 punti 74 di cui 33 già riconosciuti e 41 per servizi resi

Classe di concorso A-15 punti 44 di cui 23 già riconosciuti e 21 per servizi resi

Classe di concorso A-31 punti 44 di cui 23 già riconosciuti e 21 per servizi resi

Classe di concorso A-50 punti 44 di cui 23 già riconosciuti e 21 per servizi resi

-esponde che, in ragione della posizione nelle varie graduatorie, ella non aveva potuto accedere a supplenze annuali e si era vista costretta ad accettare una supplenza breve (fino al 23.12.2020) e per di più su uno spezzone di cattedra di 8 ore settimanali, con significativo nocumento anche per l'assenza di altri redditi su cui contare per il proprio sostentamento,

-rappresenta che nel tempo necessario per la definizione di un ordinario giudizio le si determinerebbe un danno grave e irreparabile anche in considerazione della perdita, ulteriore, alla professionalità e dei punteggi conseguenti allo svolgimento di servizio che lei potrebbe vedersi assegnare ove le fosse riconosciuto nelle graduatorie il punteggio invece ingiustamente negato

rilevato che,

come esattamente sottolineato nel decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa richiamato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, l'OM 60 del 10 luglio 2020, all'art. 8 comma 4, dispone che *"Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico"* mentre i commi 5 e 6 prevedono *"5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"*.

ritenuto che l'operazione di valutazione e controllo dei titoli dichiarati da parte degli uffici scolastici provinciali e/o delle scuole-polo delegate su specifiche classi di concorso sia doverosa, sia per evitare la valutazione di titoli invece inesistenti, sia per valutare titoli di servizio privi di sottostante servizio effettivamente svolto, sia per correggere eventuali errori di malfunzionamento della procedura informatica, anche in considerazione della recente introduzione della stessa nell'ambito che ci occupa, rilevato che la ricorrente non ha ottenuto risposta alla sua richiesta di verifica/correzione della propria posizione nelle varie graduatorie, laddove -come visto- i dirigenti degli uffici scolastici provinciali avrebbero ben potuto verificare il caso in esame e, riscontrando l'omessa valutazione dei titoli di servizio, aumentare i punteggi già assegnati in graduatoria del punteggio riferibile al servizio prestato, ritenuto quindi che possa ravvisarsi se pur nei limiti della delibazione sommaria tipica del procedimento cautelare, il *fumus boni juris* richiesto per l'emanazione del provvedimento,

ritenuto altresì che possa ritenersi sussistente il *periculum in mora* costituito anche dal pregiudizio che, come anche valutato nel precedente di cui sopra, subirebbe il diritto costituzionale al lavoro della ricorrente,



rilevato, infine, che l'eventuale notifica a tutti i controinteressati inseriti nelle varie graduatorie potrebbe determinare un pregiudizio alla celerità del procedimento, sì da doversi prescrivere a norma dell'art. 151 cpc l'esecuzione della notificazione in modalità diversa da quella stabilita dalla legge, visti gli artt. 669-sexies e 700 cpc

dispone

fatta salva la conferma, modifica o revoca del decreto all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, che il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro *pro tempore* e/o l'Ufficio scolastico regionale di competenza, in persona del suo dirigente *pro tempore*, inserisca la ricorrente nella graduatoria delle supplenze provincia di Lucca, valide per gli AASS 2020/2021 – 2021/2022, profilo docente, con i seguenti punteggi: Classe di concorso A-49 punti 55, Classe di concorso A-48 punti 74; Classe di concorso A-15 punti 44, Classe di concorso A-31 punti 44 e Classe di concorso A-50 punti 44

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del **2 dicembre 2020, ore 11,30**, avvisando i difensori della possibilità di richiedere la trattazione della presente causa attraverso il collegamento da remoto tramite l'applicativo TEAMS,

visto l'art. 151 cpc

autorizza la notifica del ricorso e dell'odierno decreto nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS della provincia di Lucca ex OM 60/2020 attraverso la pubblicazione degli stessi sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione (www.miur.it) nonché sul sito dell'UST di Lucca (www.usplu.it) entro il termine perentorio del (dieci giorni prima dell'udienza

Lucca, 5 novembre 2020

Il Giudice
dott. Alfonsina Manfredini

